

Prot. *[come da segnatura di protocollo]*

Roma, *[come da segnatura di protocollo]*

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante “Norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496”;

VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull’ordinamento del gioco del Lotto, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l’articolo 12, commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’articolo 1, comma 488, concernente la ritenuta sulle vincite del gioco del Lotto e il comma 491, in relazione ai moltiplicatori della giocata per l’individuazione delle vincite;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente le regole per la gestione e la conservazione digitale dei documenti nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e, in particolare, l'articolo 10, comma 9, in relazione alle innovazioni al gioco del Lotto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale 12 ottobre 2011;

VISTO il decreto direttoriale 5 marzo 2012, prot. n. 9385, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2, concernente il pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità del gioco del Lotto;

VISTO l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il subentro della medesima Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone, tra l'altro, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 settembre 2015, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto una revisione della formula del gioco del SuperEnalotto e dei giochi a esso opzionali e complementari;

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha disposto il divieto di pubblicità per i giochi e le scommesse con vincita in denaro;

VISTO il decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'articolo 27, comma 1, che fissa all'undici per cento la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato 10eLOTTO e dei relativi giochi opzionali e complementari;

VISTO l'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte delle vincite eccedente i 500,00 euro, previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

VISTO l'Atto di convenzione del 29 novembre 2021, protocollo n. 447080/RU, sulla base del quale, a decorrere dal 1° dicembre 2021, l'esercizio, la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, basati su un unico totalizzatore a livello nazionale in ogni forma di partecipazione, sono affidati in concessione alla società Sisal Lottery Italia S.p.A. (ora Sisal Italia S.p.A.), a seguito della procedura di selezione indetta secondo i criteri fissati dall'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, e, in particolare, l'articolo 15, che ha dettato principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111" e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, primo periodo, che ha stabilito che "*la disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti*";

VISTO l'Atto di convenzione del 17 novembre 2025, sulla base del quale, a decorrere dal 30 novembre 2025, la gestione del servizio automatizzato del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l., a seguito della procedura di selezione indetta secondo i criteri fissati dall'articolo 23, comma 4, del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2025, n. 214, concernente il "Regolamento relativo alla disciplina dei giochi numerici, affidati in concessione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 2026, n. 8 e, in particolare, gli articoli 16, commi 1 e 2, e l'articolo 22, commi 1 e 2;

VISTO il GDPR, concernente il regolamento europeo in materia di protezione e il controllo dei dati personali;

VISTI gli atti e i provvedimenti emanati per introdurre i singoli giochi numerici menzionati agli articoli 25, 26, 27, 30, 31 e 32 del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2025, n. 214;

VISTO l'Ordine di servizio Dir 1/2026 del 23 gennaio 2026, prot. 50389/RU, con il quale il dott. Mario Lollobrigida – Direttore della Direzione Giochi – è delegato ad adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti la gestione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale anche con partecipazione a distanza, nonché l'indizione, la modifica e l'adeguamento delle relative formule di gioco;

**IL DIRETTORE CENTRALE
DETERMINA**

Articolo 1
(Digitalizzazione)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale adeguano le proprie piattaforme per rendere disponibili telematicamente il Bollettino ufficiale e il Notiziario delle estrazioni, previsti dall'articolo 16 del decreto ministeriale 3 dicembre 2025, n. 214, secondo i principi contenuti nell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Articolo 2
(Pubblicazione dei risultati delle estrazioni)

1. Il Bollettino ufficiale riporta quantomeno il numero delle giocate vincenti e, anche attraverso il Notiziario delle estrazioni, i numeri estratti, il concorso o l'estrazione di riferimento.
2. Il Bollettino ufficiale deve essere emanato entro il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione dei dati da inserire ed è pubblicato, oltre che sul sito del concessionario dei giochi numerici di riferimento, anche sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa implementazione dei sistemi da realizzare entro il 31 ottobre 2026.
3. I siti dei concessionari dei giochi numerici devono essere strutturati in modo da garantire l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la facile reperibilità dei documenti informatici pubblicati.

Articolo 3
(Visualizzazione dei risultati delle estrazioni nei punti vendita)

1. Le informazioni contenute nel Bollettino ufficiale o nel Notiziario delle estrazioni devono essere rese disponibili, su richiesta del giocatore e messe a disposizione dal concessionario stesso presso il punto di raccolta fisico.
2. Ciascun giocatore può, in ogni caso, prendere visione e procedere alla stampa delle informazioni contenute nel Notiziario delle estrazioni anche attraverso i propri dispositivi elettronici personali, tramite la scansione di un codice bidimensionale o di altri idonei meccanismi di collegamento digitale posti su ulteriore materiale di gioco presente nei punti di raccolta fisici.
3. Le informazioni contenute nel Notiziario delle estrazioni devono essere messe a disposizione del giocatore sulla vetrina di gioco del punto di raccolta a distanza, autorizzato alla raccolta dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Articolo 4

(Utilizzo di applicazioni)

1. Qualora il concessionario renda accessibili ai giocatori le informazioni contenute nel Notiziario delle estrazioni attraverso applicazioni da installare sui dispositivi elettronici personali del giocatore, devono essere comunque garantiti i criteri di integrità, immodificabilità, leggibilità e facile reperibilità di tali documenti informatici.
2. I *software* delle applicazioni messe a disposizione dai concessionari devono, in ogni caso, garantire il rispetto dei principi previsti per la protezione dei dati personali degli utenti, quali, in particolare, la minimizzazione dei dati raccolti e la limitazione di utilizzo degli stessi per le finalità previste.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e a ogni effetto di legge.

Mario Lollobrigida